

Decreto federale concernente il Trattato tra la Svizzera e la Thailandia sul trasferimento dei delinquenti

del 14 giugno 2000

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto l'articolo 8 della Costituzione federale¹;
visto il messaggio del Consiglio federale del 24 marzo 1999²,
decreta:

Art. 1

¹ Il Trattato tra la Svizzera e la Thailandia sul trasferimento dei delinquenti firmato il 17 novembre 1997 è approvato.

² Il Consiglio federale è autorizzato a ratificarlo.

Art. 2

Il presente decreto non sottostà al referendum.

Consiglio degli Stati, 8 marzo 2000 Consiglio nazionale, 14 giugno 2000

Il presidente: Schmid Carlo

Il presidente: Seiler

Il segretario: Lanz

Il segretario: Anliker

1355

¹ Questa disposizione corrisponde all'articolo 54 capoverso 1 della Costituzione federale del 18 aprile 1999 (RS 101).

² FF 1999 3759